



REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE UNICO (occupazione suolo pubblico e pubblicità)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15/04/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/05/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 03/02/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del*

SOMMARIO

ART. 1	ISTITUZIONE DEL CANONE	3
ART. 2	SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 3	SOGGETTO PASSIVO	3
ART. 4	OGGETTO DEL CANONE	3
ART. 5	COMPUTO DEL CANONE	4
ART. 6	TARIFFE	4
ART. 7	CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI	5
ART. 8	PASSI CARRABILI	7
ART. 9	PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONI	7
ART. 10	CANONE MERCATALE	8
ART. 11	AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE E ATTIVITA' PUBBLICITARIA	8
ART. 12	PUBBLICITÀ TEMPORANEA	9
ART. 13	MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE E SORGENTI LUMINOSE	10
ART. 14	MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO O NELLE AREE DI PARCHEGGIO	10
ART. 15	PUBBLICITÀ FONICA	10
ART. 16	PREINSEGNE	11
ART. 17	DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ART. 18	VOLTURA DELLE CONCESSIONI	11
ART. 19	REVOCA E RINUNCIA	11
ART. 20	SUBENTRO	12
ART. 21	RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	13
ART. 22	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI	13
ART. 23	ESENZIONI	13
ART. 24	OBBLIGHI – SANZIONI -VIGILANZA	15
ART. 25	RISCOSSIONE COATTIVA	15
ART. 26	COMPENSAZIONE	15
ART. 27	RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	15

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CANONE

E' istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel rispetto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e della legge 160 del 27 dicembre 2019. Il canone sostituisce le seguenti tasse e canoni:

- 1) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 2) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 3) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- 5) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Gli allegati A, B, C al presente regolamento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

Il Comune provvede all'applicazione del presente regolamento nelle aree comunali di sua competenza, compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 4 OGGETTO DEL CANONE

Il canone si applica:

- a) all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, quali ;
 - 1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - 2) le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - 3) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

- 4) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- 5) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti e/o mezzi pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone si applica anche alla pubblicità fonica, a messaggio variabile, itinerante.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b), esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

ART.5 COMPUTO DEL CANONE

Definizioni:

- 1) Per concessione s'intende l'atto autorizzatorio rilasciato dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico;
- 2) Per autorizzazione s'intende l'atto amministrativo rilasciato dal Comune per l'installazione degli impianti pubblicitari e per le altre attività di diffusione dei messaggi pubblicitari.

Per le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

L'occupazione può essere:

- a) "permanente" quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, e comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
- b) "temporanea" quando ha durata pari od inferiore a 365 giorni, anche se concessa con atto avente durata pluriennale, e comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche.

Il canone si applica, con le dovute sanzioni e maggiorazioni, anche alle occupazioni abusive, ovvero sprovviste di concessione, o con concessione scaduta e non rinnovata.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art.4 lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

ART. 6 TARIFFE

PER LE CONCESSIONI: TARIFFA STANDARD ANNUA

La tariffa standard annua che si applica per le occupazioni permanenti del presente regolamento è di Euro 40,00 al ml/mq.

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 1,00
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente 0.8

PER LE CONCESSIONI: TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

La tariffa standard giornaliera che si applica per le occupazioni temporanee, del presente regolamento è di Euro 0,70.

- a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 1,00
- b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 0,8.

PER LE AUTORIZZAZIONI: TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua di riferimento, che si applica nel caso di autorizzazioni permanenti, è di Euro 16,00, determinata con l'applicazione del coefficiente di 0,4 sulla tariffa annua di € 40,00 stabilita dall'art.1. comma 826 della l. 160/2019.

PER LE AUTORIZZAZIONI: TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

2. La tariffa standard annua di riferimento, che si applica nel caso di autorizzazioni temporanee, è di Euro 1,70 determinata con l'applicazione del coefficiente di 2,43 sulla tariffa annua di € 0,70, stabilita dall'art.1. comma 827 della l. 160/2019.

Il canone assicura un gettito pari a quello conseguito dal Comune dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. È fatta salva, per il Comune, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il dettaglio delle tariffe del Canone Patrimoniale Unico, a seconda che trattasi di occupazioni di suolo pubblico o autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, vengono dettagliate negli allegati al presente regolamento, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per le annualità successive a quella di approvazione del presente regolamento sarà competenza della giunta approvare ed aggiornare le tariffe relative alle diverse tipologie di entrata del canone patrimoniale unico.

ART.7 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione dichiarata è esente da canone, deve farne domanda all'amministrazione comunale ed ottenere regolare concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

Le domande di occupazione, in bollo, devono essere presentate all'Ufficio Tributi, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, 20 giorni prima in caso l'occupazione comporti una deviazione o blocco del traffico, il quale rilascia la concessione entro 45 giorni, dalla data di accettazione dell'istanza, su parere tecnico acquisito previa consultazione:

- dell'Ufficio Urbanistica per i cantieri;
- dell'Ufficio Manutentivo per la realizzazione di scavi permanenti e temporanei e per le occupazioni sul demanio marittimo;
- dell'Ufficio Polizia Locale per la viabilità.

La valutazione tecnica atterrà, in particolare, agli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed

altri documenti per una migliore specificazione della richiesta. Il territorio viene diviso secondo le previsioni riportate negli allegati.

La domanda di concessione deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di telefono ed e-mail;
- b) nel caso di impresa, sia in forma individuale che societaria, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, il numero di telefono e pec, i dati dell'amministratore;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) l'indicazione dell'attività per cui è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima;
- g) l'impegno a comunicare previamente all'ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera;
- h) dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento e nell'atto concessorio;
- i) la sottoscrizione da parte del richiedente.

L'atto di concessione, in bollo a carico del richiedente, viene rilasciato dall'ufficio tributi, e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni contenute nella concessione;
- f) i motivi di revoca, tra cui il mancato pagamento del canone annuale.
- g) La durata della concessione, pari ad anni 20 per le concessioni permanenti e massimo 365 giorni per le temporanee.

Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda accettata prima dall'Ufficio Tributi secondo l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre o spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, propaganda per fini umanitari, politici o religiosi, etc. Tale scopo non potrà essere in contrasto con la morale pubblica con l'estetica ed il decoro cittadino. Sono precluse attività in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle dei regolamenti comunali.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta

proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comunque effettuate, con o senza impianti o opere che possano menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da parte del funzionario competente.

L'entità dell'occupazione per gli spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati ad eccezione per i passi carrabili per i quali è determinata in metri lineari.

In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti contratti in modo definitivo inerenti i tributi e/o canoni di spettanza comunale. L'autorizzazione o la concessione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, previo pagamento del canone del primo anno. Questa è valida per il periodo in essa indicato e deve essere mantenuta ed esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria. In tal caso, l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione anche a mezzo mail, all'ufficio tributi nella stessa giornata dell'occupazione. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'occupazione, dovrà altresì presentare regolare domanda, intesa ad ottenere la concessione per l'occupazione realizzata. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni, verificate dagli uffici comunali, che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento per le occupazioni abusive. La misura del canone non può essere inferiore a € 10,00.

Per le riparazioni di minore entità inferiori ad 1 mq del suolo stradale quali tombini, griglie, vani di ispezione, si stabilisce la tariffa minima forfettaria di € 30,00 cadauno.

Per le occupazioni realizzate mediante scavi permanenti e temporanei, il ripristino dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) Per scavi longitudinali sui lati della strada:

- su metà carreggiata, per sedi stradali di larghezza superiori a 5,00 metri;
- su tutta la carreggiata, per sedi stradali di larghezza inferiore a 5,00 metri.; - su tutta la strada per scavi longitudinali al centro della carreggiata.

Il ripristino dovrà avere una lunghezza pari alla lunghezza dello scavo aumentata di 1,50 metri per lato.

b) Per scavi di attraversamento: il ripristino deve essere eseguito per una lunghezza di 5,00 metri.

c) Per scavi che interessino incroci o svincoli stradali: il ripristino dovrà essere esteso a tutto l'incrocio o svincolo, salvo necessità di estendere l'intervento ad aree più ampie secondo specifiche e motivate prescrizioni.

ART.8 PASSI CARRABILI

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

E' soggetta a canone l'autorizzazione concessa al proprietario frontista, avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al primo comma.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.(UNA TANTUM)

ART. 9 PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONI

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria come disposto dall'art 1 comma 831 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 :

dimensione comunale	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,50

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il pagamento deve essere effettuato dalle aziende entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo di Pago Pa, comunicando al Comune il numero di utenze ed il canone versato, con i relativi dettagli di calcolo, sempre entro la medesima data del 30 aprile di ogni anno.

ART.10 CANONE MERCATALE

Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, si applica il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone mercatale è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in

mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

ART.11

AUTORIZZAZIONI PER ESPOSIZIONE E ATTIVITA' PUBBLICITARIA

Le istanze di autorizzazione, in bollo, devono essere presentate all'Ufficio Tributi, il quale rilascia la concessione entro 60 giorni, dalla data di accettazione dell'istanza, previa presentazione del titolo edilizio rilasciato dall'Ufficio Urbanistica per la pubblicità permanente. Per la pubblicità temporanea la concessione è rilasciata su parere tecnico acquisito previa consultazione:

-dell'Ufficio Polizia Locale per la viabilità;

-dell'Ufficio Urbanistica per eventuali vincoli paesaggistici.

L'autorizzazione ha validità tre anni dalla data di emissione, ai sensi dell' art. 53- 6° comma - del Reg. Es. C.D.S., ed è rinnovabile a semplice comunicazione indicante gli estremi dell'autorizzazione.

Le tariffe del canone unico, per la diffusione dei messaggi pubblicitari con ogni tipologia d'impianto e/o mezzo, vengono maggiorate del 50%, nel periodo stagionale, dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Per il rilascio l'interessato dovrà versare oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse, il seguente corrispettivo per le spese d'istruttoria: € 25,00.

La richiesta di autorizzazione deve essere prodotta secondo la modulistica predisposta dal Comune, allegata al presente Regolamento (All. C), e dovrà essere corredata di: A) documentazione in duplice copia contenente:

- planimetria scala 1:2000 con l'ubicazione dell'impianto individuato su tralcio di mappa catastale;
- la situazione di fatto e di progetto con contenuto del messaggio pubblicitario, colori forma e materiali, con in particolare le distanze da: sede stradale, incroci, sottopassi, ponti, gallerie, altri impianti pubblicitari, segnaletica stradale, punti di tangenza delle curve e vertice di raccordi verticali,
- progetto dell'impianto elettrico, se necessario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione della L. 46/90 o dichiarazione di tecnico abilitato che la stessa non necessita, o dichiarazione che lo stesso sarà presentato all'inizio dei lavori;

B) documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

C) autodichiarazione del tecnico progettista, redatta ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantire la stabilità e attestante l'adempimento degli obblighi previsti al 3° comma art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, oltre al rispetto delle previsioni del regolamento al codice della strada in merito sia alla correttezza delle distanze del manufatto, sia dei colori utilizzati nel messaggio pubblicitario veicolato.

ART.12 PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, e stendardi, oltre a quanto stabilito dal presente regolamento, relativamente agli impianti posti su suolo pubblico, si precisa che:

1. i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo delle stesse ed alle ventiquattrore successive;

2. l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;

3. l'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che al lancio di iniziative commerciali.

Al titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art.54 R.E. C.d.S.

ART.13 MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE E SORGENTI LUMINOSE

Fuori dai centri abitati in applicazione dell'art. 51 11° comma del Reg. di Esecuzione al CDS è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile avente un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Previo parere della Polizia Locale, ed entro il centro abitato, nel rispetto delle norme del presente regolamento è consentito nell'ambito di ciascuna attività l'installazione di un solo impianto a messaggio variabile avente un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, da computare, comunque, nelle superfici prescritte nell'allegato B. In ogni caso la dimensione massima consentita è di 4.00 mq e l'impianto va posto parallelamente al senso di marcia e in aderenza all'edificio. All'interno dei centri abitati l'Amministrazione comunale può individuare nelle aree pubbliche interessate da piani di arredo urbano e da progetti di opere pubbliche, appositi spazi ove installare mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Relativamente alle sorgenti luminose, costituite da cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari con luce propria o indiretta, ai sensi dell'art. 50 del Reg. di Esecuzione al CDS, DPR 495/92, qualora siano posti fuori dai centri abitati o in prossimità di strade ove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. Le stesse, all'interno del centro abitato, possono avere luce intermittente di intensità non superiore a 200 candele.

ART.14 MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO O NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Fuori dai centri abitati, relativamente alle stazioni di rifornimento di carburante si applicano le disposizioni di cui all'Art. 51, 7° comma Reg. di Esecuzione al CDS - DPR 495/92, che prevede che possa essere installata per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio, di superficie massima di 4 mq. per ogni stazione di rifornimento, derogando dal rispetto della distanza dalla carreggiata.

Tuttavia la quantificazione delle superfici di insegne di esercizio, cartelli ed altri impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio può raggiungere le quantità di cui all'art. 52 del Reg. di Esecuzione al CDS.

All'interno dei centri abitati, ai fini del 2° comma dell'art.52 del Reg. di Esecuzione al CDS, nelle stazioni di servizio e nelle aree di Parcheggio possono essere collocati impianti ed altri mezzi pubblicitari cui si applicano le seguenti disposizioni:

1. Per le stazioni di rifornimento carburante possono essere autorizzati impianti con superficie complessiva di mq. 6.00;
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale di cui all'art 52 del Reg. di Esecuzione al CDS, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

ART. 15 PUBBLICITÀ FONICA

Per la pubblicità fonica all'interno ed all'esterno del centro abitato si applicano le disposizioni di cui all' art. 59 del Reg. di Esecuzione del codice della Strada - DPR 495/92, ovvero, tale pubblicità, è consentita nelle fasce orarie dalle ore 9 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30, previa autorizzazione del competente ufficio.

ART.16 PREINSEGNE

Le preinsegne, come definite dal 2° comma dell'art.47, e con le dimensioni stabilite min di 1 x 0.20 m e max. di 1.50 x 0.30 m (3° comma dell'art.48 del Reg.di Es. al CDS) potranno essere autorizzate nel rispetto delle seguenti condizioni :

- rispettino gli eventuali piani di arredo urbano assunti con strumento specifico dal Comune;
- siano poste entro una distanza di percorso inferiore a Km. 5.00 dall'attività;
- se posizionate su suolo pubblico non devono creare intralci alla circolazione e ai camminamenti.

Art. 17 DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di Pubblica Affissione è attivo sul territorio del Comune di Tortoreto, esclusivamente, negli impianti e negli spazi ad esso destinati. Il richiedente non potrà prenotare gli spazi a disposizione.

Le pubblicazioni delle comunicazioni istituzionali verranno garantite a mezzo del sito internet istituzionale. Verranno garantiti un congruo numero di impianti dedicati ai manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali e per le celebrazioni funebri, la cui affissione avverrà a cura degli interessati. Per le affissioni dei manifesti funebri si rinvia al "Regolamento Comunale per la disciplina delle affissioni mortuarie" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2015.

ART.18 VOLTURA DELLE CONCESSIONI

Per le concessioni, per le quali non è stata apportata alcuna modifica all'occupazione risultante dall'atto amministrativo, è consentito al nuovo titolare di ottenere l'intestazione della pratica a suo nome, semplicemente formulando domanda in carta semplice in tal senso, previo pagamento

delle relative spese di istruttoria, a condizione che risultino regolarmente effettuati i pagamenti degli ultimi 5 anni.

Per gli effetti del canone la nuova intestazione parte dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della domanda di accettazione dell'Ente. Qualora il Comune accerti l'avvenuta variazione nella titolarità dell'occupazione in assenza della prescritta comunicazione all'Ente, al titolare del provvedimento viene irrogata una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto per l'anno in corso ed il provvedimento stesso, previo accertamento della conformità dell'occupazione alle risultanze dell'atto amministrativo, viene intestato al nuovo proprietario. Nel caso in cui si verifichi cessione della proprietà, dovrà essere allegata una fotocopia dell'atto notarile. L'istanza sarà considerata nulla se non provvista di tale documentazione.

In caso di successione gli eredi dovranno, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione. La comunicazione può essere effettuata anche tramite autocertificazione a firma di uno degli eredi intestatari della nuova concessione. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione rimangono inalterati, le spese di voltura vengono fissate in € 25,00.

ART.19 REVOCA E RINUNCIA

Il funzionario responsabile dell'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'autorizzazione.

L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone senza corresponsione di interessi limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

Il concessionario o l'autorizzato, può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello della durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di autorizzazione o di concessione.

Per le autorizzazioni sulla diffusione di messaggi pubblicitari, per tutte le diverse tipologie d'impianto o attività autorizzata, la rinuncia deve essere formalizzata per iscritto entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si rinuncia all'autorizzazione. L'istanza presentata in ritardo, cioè

oltre il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento, avrà efficacia dall'anno successivo e resterà pertanto dovuto l'anno corrente di avvenuta presentazione dell'istanza.

La rinuncia all'occupazione/autorizzazione di cui al comma 4, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al comma 4 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare avrà diritto al rimborso del canone eventualmente già versato, senza interessi.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 20 SUBENTRO

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico e l'autorizzazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo al Comune apposita domanda con le medesime modalità e con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7 e 11.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'immobile e/o comunque il presupposto dell'occupazione o autorizzazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non avrà alcun diritto al rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subentro.

Art. 21 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Il titolare della concessione/autorizzazione può, almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, chiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento per le concessioni e dell'art 11 per le autorizzazioni. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 7 e 11 del presente regolamento.

ART.22

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI

Per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi, le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni temporanee fino a 110 giorni, si applica la tariffa ordinaria, mentre per le occupazioni temporanee superiori ai 110 giorni si applica, a tutto il periodo, la tariffa ordinaria con l'applicazione del 15% di sconto.

Per occupazione di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative patrocinate dal Comune, la Giunta Comunale può determinare l'esenzione totale o parziale del canone.

ART.23

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- r) alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non sia visibile dall'esterno, alle targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere, affittacamere, affitto di appartamenti);
- s) targhe indicanti luoghi di interesse pubblico poste all'ingresso della sede dell'attività o sulla recinzione purché per dimensione e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a mq 0,20 (0.50 x 0.40 m), nonché le decorazioni grafiche applicate alle vetrate per motivi ornamentali o al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone;
- t) le occupazioni permanenti e/o temporanee realizzate dalle Società in House Providing costituite ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e.i., che prevedano alla fine del periodo di gestione la devoluzione della rete, conferita nel capitale della Società, al Comune di Tortoreto.

ART.24 OBBLIGHI – SANZIONI -VIGILANZA

Il titolare dell'autorizzazione e/o della concessione, è tenuto a richiedere prima della scadenza l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione.

L'impianto pubblicitario senza autorizzazione o non rinnovato è considerato abusivo a tutti gli effetti.

L'occupazione in assenza di concessione o con concessione scaduta, è considerata abusiva a tutti gli effetti.

La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della Polizia Locale, fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

La sanzione, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è pari al doppio del canone. Si presumono permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumono come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate

dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Restano ferme quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In caso di mancato o parziale pagamento del canone unico patrimoniale nei termini del presente regolamento e della legge istitutiva L. n. 160 del 27 dicembre 2019, la sanzione è pari al canone maggiorato del 50%. Tale sanzione si applica anche alle occupazioni o alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

Gli impianti abusivi verranno rimossi, previa immediata copertura, a seguito di verbale redatto dal pubblico ufficiale, e gli oneri, derivanti dalla rimozione e custodia dell'impianto rimosso, saranno addebitati a carico dei soggetti che hanno realizzato l'occupazione, o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

ART.25 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante le disposizioni di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

ART.26 COMPENSAZIONE

I contribuenti possono richiedere con atto scritto la compensazione dei debiti e crediti relativi al canone unico patrimoniale sia con il medesimo canone che con le altre entrate comunali.

ART.27 RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente di settore.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2024.

ALLEGATO A)

Norme generali e particolari in materia di occupazione di suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico.

CATEGORIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE:

Categoria	Coefficiente importanza
A	100%
B	80%

Rientrano nella Categoria A:

CENTRO ABITATO DI TORTORETO PAESE: area compresa tra Via Circonvallazione Nord – Via Fortellezza – Via XX Settembre – Via Sotto La Porta – Via dei Bastioni – Via Fabritiis – Via XXIV Maggio - Via Badette;

CENTRO ABITATO DI TORTORETO LIDO: aree comprese nella Zona Censuaria n. 1, compresa tra il mare e la SS 16 Adriatica.

Rientrano nella Categoria B:

Zone limitrofe, frazioni, sobborghi e zone periferiche.

ALLEGATO B)

Norme generali e previsioni regolamentari in materia di diffusione pubblicitaria, impianti pubblicitari ed altre forme di pubblicità, oltrechè del diritto di pubblica affissione, oggetto del presente regolamento.

1) IMPIANTI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Gli impianti, oggetto del presente regolamento, in applicazione ed integrazione della normativa tecnica del codice della strada (Dlgs 285/92) e del relativo regolamento di attuazione (DPR 495/92), sono i seguenti:

1° Gruppo (IMPIANTI PUBBLICITARI)

- **INSEGNA DI ESERCIZIO:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- **CARTELLO:** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2° Gruppo (ALTRI MEZZI PUBBLICITARI)

- **PREINSEGNA:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- **STRISCIONE:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
- **LOCANDINA:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- **STENDARDO:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
- **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.
- **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né preinsegna, né come cartello, né come striscione, né come locandina, né come stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Si definiscono inoltre:
 - **"IMPIANTI BIFACCIALI"**: gli impianti con spessore non superiore a cm. 15, la cui superficie, per gli effetti del successivo art. 7, sarà considerata per una sola facciata.
 - **"IMPIANTI IN ADERENZA AL FABBRICATO"**: si intendono insegne o altri impianti di pubblicità o propaganda posti in aderenza all'edificio, con spessore non superiore a cm. 15. Non sono considerati impianti in aderenza al fabbricato, impianti applicati a recinzioni, vani contatori e ogni altra opera accessoria non costituente l'edificio.
 - **"IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO"**: gli impianti riferiti alle seguenti attività:
 - farmacie
 - ospedali e case di cura
 - centri di quartiere
 - servizio di guardia medica
 - impianti sportivi pubblici
 - I.A.T. informazione accoglienza turistica
 - tabacchi e valori bollati
 - enti a servizio di interesse pubblico nonché corpi di polizia dello stato.
 - **"SORGENTE LUMINOSA"**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze **naturali**.
 - **"FRONTE DELLA SINGOLA ATTIVITÀ"**: si intende la porzione di fronte corrispondente all'unità immobiliare occupata da una qualsiasi attività a qualsiasi piano sia svolta: Le attività svolte su più livelli verranno considerate per un solo piano.

2) COLLOCAZIONI VIETATE

FUORI ED ENTRO I CENTRI ABITATI, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato, con le ulteriori limitazioni previste ai successivi articoli, nei seguenti punti:

- a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) In corrispondenza delle intersezioni;
- c) Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe;

- h) Sui parapetti stradali , sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento ad eccezione dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali ;
- i) Sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- j) Sugli immobili vincolati da tutela di interesse storico o artistico;
- k) Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada.

Tali limitazioni non si applicano:

- limitatamente al punto c) alle insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia ed in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati ad una distanza di m. 3 dal limite della carreggiata;
- ai segni orizzontali reclamistici

Il posizionamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla sicurezza della viabilità.

La collocazione degli impianti di cui al 1° gruppo del presente regolamento, fatto salvo quanto detto all'articolo precedente, è ammessa esclusivamente su suolo privato, salvo i casi in cui l'esercizio commerciale risulti arretrato rispetto alla viabilità principale ed in presenza di spazi pubblici antistanti lo stesso esercizio (piazze e parcheggi);

Possono essere installati su suolo pubblico, solo a seguito di convenzione fra il Comune e Ditta specializzata.

Sono ammesse insegne di esercizio a bandiera aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico nei seguenti casi:

- se dotati di marciapiede, l'aggetto deve essere contenuto entro il limite di cm.50 fra il punto più sporgente e il termine esterno del marciapiede stesso, misurato in proiezione verticale e l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a m.2,70;
- in assenza di marciapiede l'aggetto non può sporgere per più di cm. 50 sul suolo pubblico e l'altezza minima dal piano stradale è di m. 5,10; Su suolo pubblico potrà essere autorizzata solo la posa dei seguenti impianti del 2° gruppo:
 - striscioni, locandine e stendardi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
 - segni orizzontali reclamistici limitatamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere;
 - preinsegne;
 - impianti di pubblicità di servizio;
 - impianti od altri mezzi pubblicitari di uso pubblico;

3) COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI

Fatto salvo l'art. precedente relativo alla collocazione vietata, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi nei tratti di strade extraurbane nelle quali è imposto un limite di velocità superiore a 50 km/h , può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a)3 m dalla carreggiata;

- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve e dai raccordi concavi e convessi;
- h) 250 m prima delle intersezioni;

- i) 100 m dopo le intersezioni;
- j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie;
- k) 300 m dalle intersezioni semaforizzate per l'uso dei colori rosso e verde nelle installazioni di sorgenti luminose, cartelli, insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m. 15 dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dall'ente concedente l'autorizzazione;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesta l'installazione di cartelli, insegne di esercizio, ed altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a m.3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza superiore a 3m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con tali manufatti.

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari nei tratti di strade extraurbane nelle quali è imposto un limite di velocità inferiore a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 50 m prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni; ➤100 m dalle gallerie;

Le distanze di cui sopra, non si applicano :

- alle insegne di esercizio installate parallelamente al senso di marcia, in aderenza ai fabbricati o ad una distanza dalla carreggiata superiore a m. 3;
- ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari , installati parallelamente al senso di marcia, in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3, ad eccezione che per la distanza dalle intersezioni che deve comunque essere rispettata;
- alle insegne di esercizio dei distributori di carburante limitatamente alla distanza dal limite della carreggiata;
- agli impianti pubblicitari di servizio (paline, pensiline di fermata autobus, transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario inferiore a mq. 3);
- agli striscioni, locandine e stendardi; limitatamente alle distanze da cartelli e mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 m se la $V > 50$ Km/h e a 12,5 m se la $V < 50$ Km/h.

4) COLLOCAZIONE ENTRO I CENTRI ABITATI

Fatto salvo l'art. 4, all'interno del centro abitato il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in virtù della deroga concessa dall'art.23 comma 6 del codice, (art.51 comma 4 del Reg. Es. C.d.S), purché :

- a) nessuna parte dell'impianto sporga su suolo pubblico ad eccezione degli impianti di interesse pubblico e delle preinsegne e dei casi previsti dal precedente l'art. 4 comma 4;
- b) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt. 3,00 da altri impianti e mezzi pubblicitari;
 - mt. 5.00 dai segnali stradali;
 - mt. 5.00 dalle intersezioni dei marciapiedi;
 - mt. 5.00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 10.00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt. 50.00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra, non si applicano:

- ai cartelli, alle insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari installati parallelamente al senso di marcia ed in aderenza ai fabbricati;
- agli impianti di servizio costituiti da paline, pensiline di fermata autobus, da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitari inferiore a mq. 3.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

All'interno dei Centri abitati non vengono stabilite distanze minime dal limite della carreggiata a condizione che non si crei ostacolo alla visibilità stradale.

Per quanto non specificato si fa riferimento agli artt. 51 e 52 del Reg. di Es. del Codice della Strada. Le attività svolte su più livelli verranno considerati per un solo piano.

5) COLLOCAZIONE IN ZONE SPECIALI

Sono considerate "Zone speciali" le seguenti aree:

1. Zona dell'arenile;
2. Percorsi all'interno della perimetrazione del Centro Storico di Tortoreto Paese (Zona "A").

Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:

1. Zona dell'arenile

Nella zona demaniale dell'Arenile, nel caso non siano previste specifiche normative, potranno essere autorizzati solo impianti su attività ivi esistenti, con una misura massima di mq. 3.00 per fronte, per bar o bar-ristoranti per una superficie totale di mq. 12. Per le zone di spiaggia e le altre attività nell'arenile valgono le norme dello specifico Piano.

2. Zona "A" (Centro storico) Tortoreto Paese
- 3.

6) PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di Pubbliche Affissioni viene gestito direttamente dall'Ufficio Tributi Minori del Comune, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) I manifesti da collocare devono essere presentati all'ufficio con un anticipo di almeno 5 giorni dalla data di inizio affissione stabilita con l'istanza;
- 2) Non verranno apposti manifesti senza il preventivo pagamento del diritto, secondo gli strumenti di pagamento messi a disposizione da parte del Comune;
- 3) Gli spazi verranno occupati secondo cronoprogramma stabilito in modo insindacabile dall'Ufficio Tributi Minori del Comune. I criteri principali, ma non esaustivi che verranno applicati saranno: la data di scadenza delle diverse campagne pubblicitarie, gli spazi liberi a disposizione del Servizio, l'ottimizzazione tra grandezza dei manifesti da affiggere e dimensione degli impianti predisposti e liberi.
- 4) Al fine di evitare l'aggravio amministrativo:
 - a. E' assolutamente vietata ogni possibile prenotazione di spazi o plance dedicate al Servizio di Pubbliche Affissioni;
 - b. E' assolutamente vietata ogni richiesta attinente la conoscenza dell'effettiva posizione dei singoli manifesti delle singole campagne;
 - c. In caso di campagne presentate nel medesimo giorno varrà, quale precedenza, quella con protocollo progressivo antecedente;
 - d. La consegna dei plichi per le affissioni può essere effettuate esclusivamente negli orari d'ufficio indicati, anche a mezzo corriere.

- e. L'istanza deve essere prodotta esclusivamente a mezzo di "istanze on line", in casi eccezionali presso lo sportello o per mail, a mezzo di idoneo modello messo a disposizione dall'Ufficio competente.
- f. L'importo minimo ammissibile del diritto, per la singola campagna, è di € 10,00, eventuali importi minori verranno adeguati alla predetta soglia.